

STATUTO

Della

"BAROLO & CASTLES FOUNDATION"

Articolo 1 – Denominazione, costituzione, sede, soci, durata

- 1.1 È costituita ai sensi del Codice Civile una Fondazione denominata "Barolo & Castles Foundation" (in italiano "Fondazione Barolo & Castelli"), con sede in Barolo, Piazza Falletti, presso il Castello Comunale Falletti di Barolo
- 1.2 Potranno essere Soci Fondatori, sia che siano presenti all'Atto Costitutivo sia che aderiscano entro il 31.12.2013, i seguenti soggetti:
- a) Il Comune di Barolo,
 - b) La Regione Piemonte,
 - c) Il Comune di Roddi,
 - d) Il Comune di Serralunga d'Alba,
 - e) L'Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero – Società Consortile a Responsabilità Limitata"
 - f) Il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero
 - g) Il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero
 - h) I soggetti ammessi con la qualifica di "Socio Fondatore",
- entro il 2013.
- 1.3 Potranno essere Soci Fondatori i soggetti pubblici e privati che concorreranno alla realizzazione degli scopi della Fondazione anche mediante contribuzioni in denaro e/o natura, e che saranno approvati come tali dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali a titolo esemplificativo:
- a) Gli Enti Pubblici, come Enti Locali in forma singola o associata (Province, Comuni, Unioni di Comuni, ecc...),
 - b) Gli Enti di Diritto Pubblico (come le Camere di Commercio, ecc...),
 - c) Gli Enti Privati (tra cui le Associazioni di Categoria, ecc...),
 - d) Le Associazioni Culturali, Enologiche o di altro tipo purché senza fini di lucro (tra cui l'Enoteca Regionale del Barolo, ecc...).
 - e) Le persone fisiche che possano concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione
- 1.4 Ai Soci Sostenitori è richiesta la permanenza nella Fondazione per almeno un quinquennio dal momento dell'adesione; successivamente tali Soci avranno facoltà di recedere con invio di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ciascun esercizio e il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
- 1.5 L'ammissione alla Fondazione si richiede inoltrando domanda scritta dalla quale deve risultare:
- a) Ragione sociale, luogo e data di costituzione, sede legale ed eventuale domicilio, o se persone fisiche i dati anagrafici completi
 - b) Tipo di attività esercitata
 - c) Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione totale dell'Atto Costitutivo, delle disposizioni dello Statuto, delle norme e degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni già adottate dagli Organi della Fondazione;
 - d) Il Regolamento interno di funzionamento di cui all'art. 8.2 lettera k) potrà individuare ulteriori elementi necessari al perfezionamento dell'adesione.
- 1.6 Sulla domanda di adesione alla Fondazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio di Indirizzo per quanto riguarda i Soci Fondatori, e il Consiglio di Amministrazione per quanto attiene le altre categorie

di Soci; l'eventuale riconsiderazione della domanda può essere motivata a chi l'ha sottoposta, ma non è soggetta a imputazione.

1.7 La Fondazione potrà definire forme di partenariato e/o sponsorizzazione anche non continuative con soggetti pubblici e/o privati che, condividendo le finalità della Fondazione, possano sostenerne, in denaro e/o in natura, le attività.

1.8 La Fondazione avrà durata a tempo indeterminato.

Articolo 2 – Finalità

2.1 La Fondazione, che è apolitica, non ha fini di lucro e non distribuisce utili, persegue le finalità, secondo le linee guida della Regione Piemonte e gli indirizzi assunti dai Soci Fondatori e Sostenitori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni del Museo del Vino e del Castello di Barolo e assicurandone l'autonomia:

a) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione del complesso monumentale comprendente il Castello Comunale Falletti di Barolo e il Museo del Vino ivi ospitato, nonché ogni altra pertinenza, bene, collezione o allestimento museale a questi riconducibili,

b) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione del complesso monumentale comprendente il Castello Comunale di Roddi, nonché ogni altra pertinenza, bene, collezione o allestimento museale a questi riconducibili,

c) della conservazione, manutenzione, gestione e valorizzazione di castelli, dimore storiche o altri complessi museali del territorio di Langhe e Roero;

d) della promozione del territorio nell'esercizio delle proprie attività ed iniziative nel settore della cultura del turismo, della vitivinicoltura, della documentazione storica e della formazione. Per il raggiungimento di tale obiettivo la Fondazione può interagire presso altri edifici storici o altre strutture museali e non, del territorio.

2.2 Nell'ambito delle sue finalità la Fondazione persegue, anche in collaborazione con terzi:

a) la migliore fruizione da parte del pubblico delle attività museali e dei beni culturali, per i quali potranno essere realizzati appositi studi di fattibilità finalizzati a valutarne la modalità di apertura, la fruibilità e la sostenibilità economica;

b) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con istituzioni culturali e di ricerca italiane e straniere;

c) l'organizzazione, la promozione, la realizzazione, il coordinamento e il patrocinio di progetti, di iniziative, di attività ed eventi culturali, anche connessi a particolari aspetti dei Castelli e dei Musei, di operazioni di recupero e restauro, di tutela dell'ambiente e del paesaggio o di diffusione delle tradizioni enoiche ed enogastronomiche;

d) l'organizzazione di itinerari culturali, paesaggistici ed enoici individuati mediante la connessione tra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli Enti e organi competenti per il turismo;

e) la promozione, in Italia e all'estero, della conoscenza dei Castelli, dei Musei del territorio, nonché la cura della comunicazione e dell'immagine relative ai medesimi;

f) l'accoglienza dei visitatori e degli operatori che approdano ai Castelli – Musei proponendo loro una puntuale ed articolata informazione del territorio;

g) la partecipazione, nell'ambito delle attività legati ai Castelli e ai Musei, alle iniziative culturali e turistiche del territorio e degli operatori vitivinicoli, del commercio e dei servizi che avranno stipulato apposite Convenzioni con la Fondazione;

h) la promozione della formazione professionale mediante specifici interventi formativi nell'ambito delle finalità perseguite, conformemente alla legislazione vigente in materia;

i) il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione della Fondazione.

2.3 per la realizzazione di quanto sopra, la Fondazione può svolgere, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentali, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità, comprese tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute utili per il raggiungimento dello scopo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione può pertanto:

a) stipulare con enti pubblici o soggetti privati accordi o contratti di qualsiasi natura e durata utili o anche solo opportuni al perseguimento delle proprie finalità, quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di beni strumentali o servizi, l'assunzione di personale dipendente, l'accensione di mutui o finanziamenti,

b) avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di soggetti pubblici o privati che possano garantire esperienza e competenza nei settori di interesse, ivi compresi i soci Fondatori e Sostenitori,

c) assumere e concedere garanzie, commissioni rappresentanze e mandati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,

d) partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie.

2.4 L'attività della Fondazione si svolge sulla base del documento programmatico annuale di cui all'art. 15 nonché del documento programmatico -finanziario pluriennale di cui all'art. 16.

2.5 La fondazione opera esclusivamente nel territorio della Regione Piemonte e può avere sedi operative unicamente sul suo territorio.

Articolo 3 – Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di Atto Costitutivo;

b) dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai soci Fondatori e Sostenitori, con espressa destinazione e incremento del patrimonio;

c) dagli eventuali contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione a carico dei Soci;

d) dai beni mobili e immobili, dalle contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni o altre liberalità che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ed incremento del patrimonio;

e) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati ad incremento del patrimonio;

f) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

3.2 Il patrimonio della Fondazione è pure incrementato per effetto di acquisizioni avvenute a qualunque titolo, donazioni, legati, eredità ricevute.

3.3 Ad eccezione dei beni appartenenti alla categoria individuata all'art. 2.1 e dunque aventi valore artistico, culturale o comunque destinati ad accrescere le collezioni museali, il Patrimonio nonché le rendite che ne derivino, sono vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e sono utilizzabili per il ripiano dei disavanzi di gestione.

3.4 Per l'utilizzo dei locali, la Fondazione stipulerà con i soggetti proprietari, o comunque aventi titolo, di castelli, dimore storiche o altri complessi museali, appositi contratti e/o convenzioni che individueranno puntualmente le porzioni dei locali e i beni funzionali all'esercizio delle attività per il perseguimento delle finalità della Fondazione e regoleranno ogni rapporto inerente e conseguente, compresa la ripartizione delle spese manutentive dei beni mobili e immobili

Articolo 4 – Organi

4.1 sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5 – Presidente, Vice-Presidente e Presidente Onorario della Fondazione

5.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Comune di Barolo, sentiti la Regione e gli altri Soci;

5.2 Il Presidente, cui spetta la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, presiede con diritto di voto le adunanze del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno.

5.3 Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dai suoi membri.

5.4 Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica quanto i rispettivi Consigli che li hanno nominati.

5.5 Il Vice Presidente della Fondazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo, fatta eccezione nel presiedere il Consiglio di Indirizzo, funzione che in assenza del Presidente compete al Consigliere più anziano.

5.6 il Presidente Onorario della Fondazione può essere eletto dal Consiglio di Indirizzo fra una rosa di tre nominativi proposti dal Comune di Barolo e può essere scelto che al di fuori dei suoi membri, tra coloro che si sono distinti per particolari meriti nel settore della cultura e per manifeste qualità personali. Il Presidente Onorario ha durata pari al Consiglio che lo ha nominato, è invitato e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 – Consiglio di Indirizzo

6.1 Il Consiglio di Indirizzo, compreso il Presidente in conformità a quanto previsto dagli art. 5.1, 5.2 e 5.5, è composto dai Legali Rappresentanti dei Soci Fondatori e Sostenitori o dai loro delegati.

6.2 Il Consiglio di Indirizzo dura in carica cinque anni: tutti i Consiglieri scadono dopo l'approvazione del bilancio del quinto anno di durata da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3 Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Indirizzo nonché le spontanee dimissioni, i singoli consiglieri possono essere revocati dal Socio che li ha designati, a seguito di comunicazione scritta della revoca al Consigliere stesso, al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori.

6.4 Il Consiglio di Indirizzo si reputa regolarmente costituito e in carica allorché tutti i membri designati abbiano accettato la carica con dichiarazione da inviarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della designazione al Presidente della Fondazione che ne cura le forme di pubblicità che siano richieste per legge. Il Presidente comunica l'accettazione presso il proprio Ufficio. Di tutte le accettazioni viene trasmessa copia, a cura del Presidente, a coloro che rivestono la qualifica di Socio Fondatore o Sostenitore.

6.5 Il Consigliere che intenda dimettersi ne dà comunicazione scritta al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio dei revisori.

6.6 Il Consigliere che cessa dalla carica per revoca, dimissioni o per qualsiasi altra causa viene sostituito applicandosi quanto previsto al precedente articolo 6.1. Il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a sollecitare la designazione da parte del Socio che aveva designato il Consigliere dimissionario.

6.7 La carica di componente del Consiglio di Indirizzo è a titolo gratuito.

Articolo 7 – Funzionamento del Consiglio di Indirizzo

7.1 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano) almeno una volta all'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del Documento programmatico annuale di cui all'art. 15, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno tre componenti. La prima seduta del Consiglio di Indirizzo è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

7.2 Le sedute del Consiglio di Indirizzo si tengono di regola presso la sede della Fondazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Piemonte.

7.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione (sia in prima sia in eventuale seconda convocazione) nonché dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione (lettera raccomandata, fax o e-mail), ai Consiglieri e al Collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Copia dell'avviso viene trasmessa al Presidente Onorario, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e al Direttore Generale della Fondazione (se nominato) che possono partecipare senza diritto di voto.

7.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese:

- a) in prima convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, presenti in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente o di chi presiede.

7.5 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il

Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Articolo 8 – Attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

8.1 Al Consiglio di Indirizzo spetta una generale funzione di coordinamento dell'attività della Fondazione, nonché di salvaguardia delle sue finalità.

8.2 Sono riservate alla competenza del Consiglio di Indirizzo:

- a) la nomina e la revoca del Presidente con il voto favorevole della maggioranza, dei componenti e secondo quanto stabilito dall'art.5;
- b) la nomina e la revoca con la predetta maggioranza degli altri membri del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 9;
- e) l'accoglimento di nuovi Soci con la qualifica di "Fondatori", con il voto favorevole dei due terzi dei rappresentanti dei Soci Fondatori.
- d) la definizione degli obiettivi e le linee guida dell'attività della Fondazione nonché l'approvazione, sulla base delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico, del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 6;
- e) l'approvazione del Documento programmatico annuale di cui all'art. 15 predisposto dal Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Comitato Scientifico;
- f) l'approvazione del Bilancio d'esercizio o Conto Consuntivo nonché del bilancio;
- g) la nomina e la revoca dei componenti il comitato scientifico, con la possibilità di nominare il Presidente ove il comitato stesso non vi abbia provveduto entro 30 giorni dal suo insediamento;
- h) la nomina del Collegio dei Revisori composto da tre Revisori dei conti tra cui nominare il Presidente, nel rispetto delle previsioni di cui art. 13, comma 1 e comma 2;
- i) la delibera su modifiche statuarie, previa approvazione da parte degli organi competenti dei fondatori, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti o previo parere favorevole e vincolante del Comune di Barolo e della Regione Piemonte in espresso in conformità alle leggi vigenti;
- j) la delibera per lo scioglimento anticipato della Fondazione, previa approvazione da parte degli organi competenti dei Fondatori, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti e previo parere favorevole e vincolante del Comune di Barolo e della Regione Piemonte espresso in conformità alle leggi vigenti;
- k) l'approvazione del Regolamento Interno di funzionamento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dall'insediamento di quest'ultimo;

Articolo 9 – Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 5 membri nominati dal consiglio di indirizzo come segue:

- a) il Presidente, ai sensi dell'articolo 5.1;
- b) un componente in rappresentanza della Regione Piemonte,
- c) due componenti in rappresentanza dei Soci Fondatori di cui almeno uno su designazione dei soci proprietari di castelli e/o musei concessi in gestione alla Fondazione, qualora i soggetti proprietari e

concedenti non siano membri della Fondazione, a essi vengono equiparati i comuni facenti parte della Fondazione presso i quali castelli e/o musei medesimi sono ubicati,

d) un componente in rappresentanza dei soci sostenitori privati.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e alla straordinaria gestione della Fondazione.

9.4 Rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la nomina e la revoca del Vice Presidente con il voto favorevole dei suoi componenti secondo quanto previsto dall'art. 5.3;

b) la redazione del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale,

c) la predisposizione del documento programmatico annuale, di cui all'art. 15, e del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 16, entrambi da sottoporre al Consiglio di Indirizzo,

d) la redazione del bilancio d'esercizio (o conto consuntivo) e della relativa relazione sull'attività svolta

e) la redazione, entro novanta giorni dal proprio insediamento, del Regolamento Interno di funzionamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, nonché la vigilanza sull'attuazione sul rispetto del medesimo,

f) l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, la determinazione delle mansioni e del corrispettivo,

g) l'intrattenimento di rapporti con istituti di credito, l'apertura e la chiusura di conti correnti e l'operatività sui medesimi, la prestazione di fidejussioni a garanzia di pagamenti individuati, in generale il compimento di tutte le operazioni bancarie che si rendano necessarie in relazione ai poteri conferiti,

h) la nomina dei consulenti,

i) l'istituzione di eventuali comitati operativi o gruppi di lavoro a cui affidare temi specificatamente riferiti a ogni castello e/o un museo i cui componenti potranno essere anche esterni alla Fondazione,

j) l'ammissione di nuovi soci nella Fondazione, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno di cui all'art. 8.2 lettera k),

k) la trasmissione ai soci di documenti da essi eventualmente richiesti, di volta in volta, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione,

l) la richiesta ai Soci della reintegrazione annuale, prevista nell'atto costitutivo, del fondo di dotazione

m) l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, che deve essere scelto al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'attribuzione, sempre su riproposta del Presidente, del compimento di specifiche operazioni e la delega dei relativi poteri

n) la nomina e la regola di procuratori per determinati atti o categorie di atti

o) la determinazione degli eventuali contributi annui a carico di chi riveste la qualifica di Socio.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e attribuzioni a uno o più dei suoi componenti,

9.6 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

Articolo 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) almeno due volte all'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo. E comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.

10.2 La convocazione è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, telefax o email da inviarsi a tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, salvi casi di urgenza nei quali la convocazione può avere luogo, anche a mezzo telegramma, telefax o email, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

10.3 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione o di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.5 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, se nominato e senza diritto di voto, il Direttore Generale.

articolo 11 - Direttore Generale

11.1 Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti, che ne determina la durata in carica e l'emolumento.

11.2. Il Direttore Generale è a capo della struttura operativa della Fondazione.

11.3 Il Direttore Generale, in particolare:

a) coordina e dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione, esercitando le competenze delegate dal Consiglio stesso,

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione,

c) predispone il Regolamento Interno di funzionamento della Fondazione,

d) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, se invitato e senza diritto di voto, provvedendo nel caso alla relativa verbalizzazione,

e) partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, provvedendo alla relativa verbalizzazione,

f) coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione:

- del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale nonché del documento programmatico annuale di cui all'art. 15.

- del Bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta,

g) sottopone al Consiglio di Indirizzo per la relativa approvazione il documento programmatico annuale di cui alla all'art. 15;

h) coordinandosi con il Comitato Scientifico, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'art. 16 da sottoporre al Consiglio di Indirizzo

- i) cura le relazioni tra gli organi della Fondazione e quelle coi soggetti terzi volte a favorire iniziative finalizzate al raggiungimento dello scopo,
- j) firma la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione
- k) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, che dovranno tuttavia essere ratificati dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva
- l) svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificatamente ad altri organi

Articolo 12 - Comitato Scientifico

12.1 Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da non più di 14 membri, scelti tra una rosa di candidati secondo criteri di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, negli ambiti di specializzazione storico, artistico, museale ed enoico della Fondazione, indicati in misura paritetica fra i Soci Fondatori e i Soci Sostenitori.

12.2 I componenti il Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Indirizzo e scadono con esso, salvo revoca da parte del Consiglio stesso.

12.3 Il Presidente del Comitato è nominato fra i membri del Comitato Scientifico di cui al punto 12.1, entro 30 giorni dal suo insediamento, con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, in mancanza provvederà il Consiglio di Indirizzo come previsto all'articolo 8.2 lett g)

12.4 Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente almeno ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La prima seduta del comitato scientifico è convocata e presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.5 Del Comitato Scientifico fa parte il Direttore del museo gestito dalla Fondazione

12.6 Il Comitato Scientifico, che ha funzione consultiva, esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito:

a) agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione, in tal modo anche supportando il Consiglio di Amministrazione, nella predisposizione del documento programmatico annuale di cui all'art. 15 e nella predisposizione del documento programmatico finanziario pluriennale di cui all'articolo 16, entrambi da portare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo

b) ai criteri generali di gestione, di valorizzazione dei beni di cui all'articolo due e di sviluppo delle collezioni.

12.7 Per l'espressione di pareri sugli indirizzi scientifici e culturali dei Castelli e dei Musei che fanno capo alla Fondazione, sulle acquisizioni di beni, appartenenti alla categoria individuata all'articolo 2.1, nonché su ulteriori specifiche iniziative, il Comitato Scientifico può operare in sottocommissioni, eventualmente allargato alla partecipazione di altri esperti.

12.8 Il Comitato Scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito agli indirizzi scientifici e culturali della Fondazione e alle attività dei castelli e dei musei che ad essa fanno capo, sottoponendole al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Indirizzo, i quali hanno l'obbligo di esprimersi in proposito.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi; il Presidente viene nominato su indicazione della Regione Piemonte.

13.2 Revisori devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

13.3 I revisori durano in carica quanto il Consiglio di Indirizzo e scadono con esso. Essi possono essere nominati una sola volta. In caso di sostituzione di un Revisore in corso di mandato si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

13.4 Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni indicate negli art. 2403 e 2407 codice civile; al Collegio dei Revisori è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis codice civile.

13.5 Il Collegio dei Revisori vigila sull'attività svolta dagli altri organi della Fondazione e riferisce senza indugio al Sindaco del Comune di Barolo o ai Soci Fondatori le eventuali gravi irregolarità riscontrate.

Articolo 14 – Esercizio e bilanci

14.1 L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato), redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato), predispone:

a) entro il 30 giugno l'eventuale aggiornamento del documento programmatico-finanziario pluriennale di cui all'art. 16 in collaborazione con il Comitato Scientifico, da portare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il 30 settembre,

b) entro il 31 ottobre di ogni anno il documento programmatico annuale di cui all'art. 15 in collaborazione con il Comitato Scientifico, da portare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, entro il 31 dicembre,

c) entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

14.4 Il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo annuale e pluriennale devono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all'esame del Collegio dei Revisori dei conti con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Consiglio di Indirizzo, salvo rinuncia da parte del Collegio di detto termine. I Revisori esprimono, con Relazione scritta destinata al Consiglio di Indirizzo, il proprio parere in ordine all'approvazione dei Bilanci.

14.5 Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio Preventivo approvato.

Articolo 15 – Documento programmatico annuale

15.1 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato) e dal Comitato Scientifico, predispone il Documento programmatico annuale relativo all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo, da portare all'approvazione del Consiglio di Indirizzo entro il 31 dicembre.

Articolo 16 – Documento programmatico-finanziario pluriennale

16.1 Il Documento programmatico-finanziario pluriennale è il documento, cui deve attenersi il Consiglio di Amministrazione, che determina, per il periodo di durata in carica del Consiglio di Indirizzo, le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento.

16.2 Il Documento programmatico-finanziario pluriennale viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale (se nominato) e dal Comitato Scientifico, entro 90 giorni dalla sua entrata in carica, ed eventualmente aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, ed è di riferimento vincolante in occasione della redazione dei documenti di cui ai precedenti artt. 14.3 lettere b) e c), e 15.

Articolo 17 – Scioglimento

17.1 La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile

17.2 La delibera per lo scioglimento della Fondazione deve ottenere il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei componenti del Consiglio di Indirizzo

17.3 I Fondatori nominano un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

17.4 A fronte dello scioglimento tutti i beni della Fondazione vengono distribuiti ad altri Enti che hanno fini analoghi, ad eccezione degli arredi o allestimenti museali donati dai Comuni che dovranno essere devoluti ai medesimi Comuni al termine della liquidazione.

17.5 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

Articolo 18 – Clausola di salvaguardia

18.1 Il Presidente, o il Direttore Generale (se nominato), trasmette ai Fondatori, su loro richiesta, i documenti inerenti le iniziative, i programmi o l'organizzazione interna alla Fondazione.

18.2 Il Socio Pubblico o Privato chiamato a designare, indicare e/o concertare la nomina di componenti degli Organi della Fondazione deve esercitare tale diritto entro 60 giorni dalla data della richiesta inoltrata dal Presidente della Fondazione; in assenza della nomina entro il suddetto termine il Socio decadrà da diritto che spetterà al Comune di Barolo.

Articolo 19 – Disposizioni finali

19.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

19.2 Nella fase transitoria legata alla costituzione della Fondazione, l'Assemblea Costituente potrà prevedere modalità di gestione in deroga al presente Statuto.

In originale firmato:

Walter Mazzocchi – Giacosa Roberto – Ribezzo Ferruccio – Luigi Giuseppe Barbero – Renata Bianco – Matteo Cavallotto – Tino Ernesto Cornaglia – Capoccia Gianfranco – Cinzia Saponaro teste – Fiorengo Brunella teste

Stefano Corino Notaio